



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato, benchè ritualmente convocato, non è comparso. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore e guidatore del cavallo trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, al Sig. CITARELLA GIUSEPPE così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.

Ritenuta quindi giusta sanzione - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame e delle recidive contestate relative in relazione alle decisioni n. 46, 88 e 89/2015 di questa commissione - quella della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi sei (6) e della multa di € 1500,00 (euro millecinquecento);

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. CITARELLA GIUSEPPE, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi sei (6) e della multa di € 1500,00 (euro millecinquecento), in considerazione delle riscontrate recidive relative alle decisioni n. 046/15 - 089/15 e 088/15.

Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **POLINESIA** dall'ordine di arrivo del "Zuppa di Piselli" disputatosi il 09.10.2014 all'Ippodromo di Napoli e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE
Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato, benchè ritualmente convocato, non è comparso. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore e guidatore del cavallo trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, al Sig. SIBILLA MAURIZIO così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.

Ritenuta quindi giusta sanzione - in considerazione delle particolari circostanze del caso - quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento);

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. SIBILLA MAURIZIO, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento).

Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo TEA ENJOY dall'ordine di arrivo del premio "Skopje" disputatosi il 14.08.2014 all'Ippodromo di Casarano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Chelfi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
074/15	19/01/2016	027/16	02 FEB 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, in via Quintino Sella 42, in data 19 Gennaio 2016 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Leonardo Patanè
Avv. Luca Ghelfi

Presidente f. f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 074/15 contro:

l'allenatore D'ALESSANDRO GIORGIO nato a Napoli (NA), il 19/02/1978 ed ivi residente in Via Vicinale Abbandonata Astroni n. 15.

INCOLPATO

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo RAMADA da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "DIMETILSULFOSSIDO" in occasione della disputa della corsa Premio "Catania" in data 5 novembre 2014, tenutasi presso l'Ippodromo di Aversa (CE).

FATTO

Con atto di incolpazione del 24.09.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. D'ALESSANDRO GIORGIO, in quanto il cavallo RAMADA era risultato positivo alla sostanza proibita "Dimetilsulfossido", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa del Premio "Catania" del 5 novembre 2014, tenutasi presso l'Ippodromo di Aversa.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (sangue), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza "Dimetilsulfossido".

All'udienza del 19.01.2016, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva trasmessa dall'incolpato con relativi allegati.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di sangue prelevato al cavallo nella corsa Premio "Catania", del 05.11.2014, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "DIMETILSULFOSSIDO", farmaco ad azione analgesica ed antinfiammatoria.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Tuttavia, tenuto conto del certificato medico allegato alla memoria difensiva, con il quale il Dott. Savarese affermava di aver prescritto al cavallo in data 24 ottobre 2014 l'applicazione di pomata a base di dimetilsulfossido, e tenuto conto del fatto che, in tale certificato, lo stesso medico aveva indicato come tempo di sospensione del farmaco ai fini agonistici 7 giorni, per cui il cavallo sarebbe stato già pronto per la corsa a partire dal 3 novembre 2014, sicché tale prescrizione era stata quindi rispettata, la condotta dell'incolpato non può che rientrare nella fattispecie dell'art. 11 ultimo comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto trattasi di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve.

Infatti, nel caso in ispecie, il Sig. D'Alessandro, quale allenatore e quindi unico responsabile del cavallo, avrebbe dovuto avere una maggiore cautela che doveva concretizzarsi nell'evitare di far correre il cavallo, considerato il poco lasso di tempo trascorso tra la somministrazione del farmaco e la gara.

Tuttavia, la derubricazione del reato in incauta medicazione può essere concessa perché l'incolpato ha prodotto adeguata e dettagliata documentazione.

Nello specifico, l'incolpato ha prodotto l'originale prescrizione medica del Dott. Cesare Savarese datata 24 ottobre 2014 e quindi antecedente rispetto all'evento doping ed inoltre tale certificato contiene tutti i dati identificativi del cavallo e tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 comma 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso l'incauta medicazione eseguita con colpa lieve,



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

prevista dall'art. 11 ultimo comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per cui gli vanno applicate le sole sanzioni della multa di euro 500,00 ed il distanziamento totale del cavallo Ramada dall'ordine di arrivo del Premio "Catania" del 5 novembre 2014, tenutosi presso l'Ippodromo di Aversa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. D'ALESSANDRO GIORGIO in ordine all'addebito mossogli derubricando nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del R.C.S.P. e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo RAMADA dall'ordine di arrivo del Premio "Catania" disputatosi il 05/11/2014 all'ippodromo di Aversa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 87/15	UDIENZA DEL 12/1/2016	DECISIONE N. 029/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 GEN 2016	IL SEGRETARIO
---------------------	--------------------------	------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via Quintino Sella 42, in data 12/1/2016, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 87/2015 contro:

SPINA NUNZIO, proprietario, residente in Napoli (NA), via Pagliere n. 58 (cod. fisc. SPNNNZ46B02F839R) (assente)

INCOLPATO

Per violazione dell'art. 50 del Regolamento delle Corse al Trotto, per non aver versato al MIPAAF la somma di € 1.000,00, pari alla differenza tra il prezzo "reclamato" di € 6.000,00 e quello "a difendere da eventuali offerte" di € 7.000,00, indicato in data 24/10/2014 presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri, per la propria cavalla Sossusvlei Jbay

FATTO

Con nota del 29/10/2014, il Presidente della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Castelluccio di Sauri in data 24/10/2014 segnalava alla Procura Della Disciplina, ai sensi dell'art. 5 delle Norme di Procedura Disciplinare, la violazione da parte del Sig. Spina dell'art. 50 del Regolamento delle Corse al Trotto, per non aver versato al MIPAAF la somma di € 1.000,00, pari alla differenza tra il prezzo "reclamato" di € 6.000,00 e quello "a difendere da eventuali offerte" di € 7.000,00, indicato per la propria cavalla Sossusvlei Jbay.

Con atto di incolpazione depositato in data 13/10/2015, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Spina per il suddetto fatto.

All'udienza del 12/1/2016, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Il fatto ascritto al Sig. Spina nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 50 del Regolamento delle Corse al Trotto, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, dalla nota del 29/10/2014 del Presidente della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Castelluccio di Sauri in data 24/10/2014, emerge che l'odierno incolpato dichiarava partente la propria cavalla Sossusvlei Jbay "a reclamare" per € 6.000,00. Emerge altresì che, successivamente, la cavalla veniva ritirata e che il Sig. Spina presentava un reclamo di acquisto per difendere la propria cavalla da possibili altre offerte, indicando la somma di € 7.000,00.

Dato che l'odierno incolpato non ha provveduto al pagamento in favore del MIPAAF della somma di € 1.000,00, pari alla differenza tra il prezzo "reclamato" di € 6.000,00 e quello "a difendere da eventuali offerte" di € 7.000,00, indicato nel modulo di reclamo d'acquisto, è evidente la violazione da parte del Sig. Spina dell'art. 50 del regolamento delle Corse al Trotto.

Si rileva altresì che l'indicazione nel modulo di reclamo del nome Soussvlei Jbay invece di Sossusvlei Jbay deve ritenersi un mero errore materiale, anche alla luce del fatto che il primo nome non corrisponde a nessun altro cavallo in attività.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. Spina Nunzio in qualità di proprietario della cavalla Sossusvlei Jbay, applica allo stesso la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00) e la sospensione dalla qualifica di proprietario per mesi 1 (uno).

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. ZANCA Domenico in quanto dal risultato delle analisi effettuate sul campione di urina prelevato il 26 gennaio 2015 al cavallo SCHEGGIA CAM in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile ed incontrovertibile la positività alla sostanza "caffaina e teofillina", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Va premesso che ai sensi dell'art. 1 del vigente regolamento delle corse al trotto adottato dall'ASSI *"Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia. Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore. Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall'Ente"*. Il successivo art. 3 prevede *"I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati. Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti"*.

Ciò posto, nel caso in esame, dopo l'accertamento della positività al doping, veniva data una prima comunicazione all'incolpato, mediante l'invio all'indirizzo e-mail comunicato *"anagtsicilia@virgilio.it"* della nota datata 26.02.2015, prot. n. 19984 del 20.03.2015, a firma della responsabile dell'ufficio doping MIPAAF, dott. Sveva DAVANZO ed inoltre, così come disposto dal vigente regolamento delle corse al trotto, mediante pubblicazione in data 06.05.2015 sul sito dell'Amministrazione nella sezione *"Elenco cavalli positivi al doping"* con l'avviso in calce che *"l'interessato potrà richiedere le controanalisi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito, sopra evidenziata, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo"*. L'incolpato non provvedeva a richiedere, come in sua facoltà, le seconde analisi.

Ancora poi è emerso, dagli atti del procedimento, la piena prova della responsabilità del ZANCA Domenico, costituita: A) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato; B) dalla qualifica di allenatore del cavallo "SCHEGGIA CAM", trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'incolpato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA,
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "caffeina e teofillina", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo. Da ciò consegue che appare giusto applicare - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante, nonché della personalità dell'incolpato, aggravata dalla riscontrata recidiva relativa alle decisioni nn. 73/13 e 1612/15 - la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi sei e della multa di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **ZANCA Domenico**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **SCHEGGIA CAM** dall'ordine di arrivo del premio "Milo" disputatosi il 26.01.2015 all'ippodromo di Palermo e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. TOMMASELLI Osvaldo in quanto dal risultato delle analisi effettuate sul campione di urina prelevato il 2 ottobre 2014 al cavallo MISTRAL BI in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile ed incontrovertibile la positività alla sostanza "Betametasona", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Va premesso che ai sensi dell'art. 1 del vigente regolamento delle corse al trotto adottato dall'ASSI *"Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia. Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore. Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall'Ente"*. Il successivo art. 3 prevede *"I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati. Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti"*.

Ciò posto, nel caso in esame, dopo l'accertamento della positività al doping, veniva data una prima comunicazione all'incoltato, mediante l'invio all'indirizzo e-mail comunicato *"s.spiezia@gmail.com"* della nota datata 03.11.2014, prot. n. 81280 del 04.11.2014, a firma della responsabile dell'ufficio doping MIPAAF, dott. Sveva DAVANZO ed inoltre, così come disposto dal vigente regolamento delle corse al trotto, mediante pubblicazione in data 05.05.2015 sul sito dell'Amministrazione nella sezione *"Elenco cavalli positivi al doping"* con l'avviso in calce che *"l'interessato potrà richiedere la controanalisi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito, sopra evidenziata, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo"*. L'incoltato non provvedeva a richiedere, come in sua facoltà, le seconde analisi che, comunque, venivano richieste dalla proprietaria CUMANA GROUP srl. Le seconde analisi confermavano la positività riscontrata dalle prime analisi.

Ancora poi è emerso, dagli atti del procedimento, la piena prova della responsabilità del TOMMASELLI Osvaldo, costituita: A) dal risultato delle I e II analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incoltato; B) dalla qualifica di allenatore del cavallo "MISTRAL BI", trovato dopato, ricoperta dall'incoltato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'incoltato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "Betametasona", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo; 3) la particolare sanzione prevista dall'art. 12 del regolamento dell'ippica nazionale e della corsa tris, vigente, secondo cui "All'accertamento di responsabilità di illecito di una corsa tris dovrà corrispondere l'adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base". Da ciò consegue che appare giusto applicare - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante nonché della personalità dell'incolpato in considerazione della recidiva di cui alla decisione n. 26/14 e del vigente regolamento corse tris - la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi otto e della multa di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione. Si è giunti alla pena irrogata effettuando il seguente calcolo: pena base: mesi due di sospensione dalla qualifica ed €. 500,00 di multa; aumentata, in un primo momento, ai sensi del citato art. 12, in mesi sei ed €. 1.500,00; alla pena così aumentata si è poi aggiunto l'ulteriore aumento dovuto alla recidiva applicata alla pena base iniziale cioè: mesi due e €. 500,00; si è così ottenuta la pena finale di mesi otto (sei + due) di sospensione dalla qualifica ed €. 2.000,00 (1.500 + 500) di multa.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **TOMMASELLI Osvaldo**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 8 (otto) oltre alla multa di € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **MISTRAL BI** dall'ordine di arrivo del premio "Top Card Italia" disputatosi il 02.10.2014 all'ippodromo di Napoli e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
077/15	19.01.2016	033/16	02 FEB 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF in data 19.01.2016, con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi

Presidente f.f.

Avv. Luca Ghelfi

Componente relatore

Avv. Leonardo Patanè

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 077/15 Ruolo contro:

- 1) Marcialis Antonio, nato a Nurri (NU) il 25.01.1958, C.F. MRCNTN58A25F986K

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo BEL FIO, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza DESAMETASONE, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Milano Galoppo in data 09.11.2014 in occasione della disputa della corsa, "Premio Vigezzo".

FATTO

Con atto del 24.09.2015 la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo BEL FIO, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Milano in data 09.11.2014 in occasione della corsa "Premio Vigezzo", è risultato positivo alla sostanza DESAMETASONE; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi, ritualmente comunicate a mezzo mail, nonché copia del verbale di apertura del flacone e copia del verbale delle analisi, che hanno confermato la positività alla sostanza dopante.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato, si costituiva mediante l'Avv. Massimiliano Capuzi il quale si riportava alla documentazione già versata in atti e, in particolare, chiedeva l'audizione del teste Dott. Quercioli, del quale produceva copia della prescrizione medica sul cavallo e relativa dichiarazione. L'Avv. Capuzi deduceva che l'originale della prescrizione medica era stato consegnato ai Nas di Milano (ne produceva relativa convocazione), rilevava che l'evento doping non poteva essere ascrivibile all'incolpato poiché trattasi di c.d. "coda terapeutica" e, concludeva, per il proscioglimento dell'incolpato o, in subordine, per la fattispecie di incauta medicazione. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - disponeva la prosecuzione della trattazione e, previa ordinanza con la quale non ammetteva la richiesta di prova testimoniale del Dott. Quercioli, tratteneva il procedimento in decisione.

DIRITTO

Agli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore e guidatore del cavallo trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. Le deduzioni svolte dalla difesa dell'incolpato, pur rappresentando una situazione potenzialmente rilevante in sede di decisione, trovano un ostacolo normativo preliminare non superabile: l'art. 2 del Regolamento dispone infatti la conformità del certificato ai fini della corretta prescrizione medica, certificato che deve contenere il numero di matricola del cavallo. Nel caso di specie detto numero di matricola non è riportato e, anche per questo motivo, la richiesta testimonianza del Dott. Querciola non avrebbe potuto apportare nulla di rilevante sul punto.

Ciò posto, considerato pertanto che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, al Sig. MARCIALIS ANTONIO così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo.

Ritenuta quindi giusta sanzione - in considerazione delle particolari circostanze del caso - quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento);



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Marcialis Antonio**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due (2) e della multa di € 500,00 (euro cinquecento).

Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo **BEL FIO** dall'ordine di arrivo del premio "Vigizzo" disputatosi il 09.11.2014 all'Ippodromo di Milano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
048/15	19/01/2015	034/16	08 FEB 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di gennaio, nei locali della sede di Via Quintino Sella, 42 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Stefano Grassi Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patanè Componente
Avv. Luca Ghelfi Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 071/15

contro

Castaldo Agostino, nato a Napoli, il 18 febbraio 1962, codice fiscale CSTGTN62B18F839Z, domiciliato in Bruscianno (NA), Viale Europa n. 38.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Salvatore Amaesta alla sostanza detomidina.

Difeso dall'Avv. Massimiliano Capuzi.

FATTO

Con atto di incolpazione del 13 luglio 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Castaldo Agostino, allenatore del cavallo Salvatore Amaesta risultato positivo alla sostanza proibita detomidina a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione della corsa premio "Bracciano", disputata in data 3 gennaio 2015, presso l'ippodromo di Aversa.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai

sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni 30 (dal 24/02/2015 al 25/03/2015) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Castaldo Agostino, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 10 dicembre 2015, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Castaldo Agostino.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 19 gennaio 2015, regolari le notifiche, non si presentava il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Sig. Agostino Castaldo nominava verbalmente suo difensore l'Avv. Massimiliano Capuzi, il quale in sede di udienza produceva due certificati medici a firma del veterinario Dott. Artina Stefano.

Dal primo certificato, datato 16/1/2016, si evince che il cavallo in questione, alla data del 28/12/2014, veniva sottoposto ad un intervento ai denti durante il quale gli veniva somministrata la sostanza rinvenuta in sede di doping.

Dal secondo certificato, sempre datato 16/1/2016, risulta che il veterinario informava il Sig. Castaldo circa i tempi di sospensione della somministrazione del farmaco da rispettare per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

L'Avv. Capuzi, riservandosi sulla produzione di un ulteriore certificato relativo alla prescrizione medica, chiedendo - ove necessario - l'escussione del dott. Artina, concludeva con la richiesta di proscioglimento del Sig. Castaldo ovvero per il riconoscimento della fattispecie di incauta medicazione.

La Commissione, non ritenendo necessaria l'escussione del veterinario, decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Le osservazioni e le eccezioni difensive devono essere disattese e conseguentemente deve essere affermata la responsabilità dell'incolpato.

Con pregevole sforzo, la difesa cerca di fornire una plausibile spiegazione della sua innocenza ma tale intenzione non è suffragata da validi elementi probatori e tanto meno risulta oggettivamente provato come la sostanza proibita, venisse regolarmente prescritta.

Considerato quanto sopra, vista la certificazione medica prodotta, non può certamente riconoscersi la fattispecie dell'incauta medicazione.

Di fatto, il veterinario esplicita chiaramente di aver informato l'incolpato relativamente ai tempi di sospensione della medicazione nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per il controllo delle sostanze proibite e, in assenza, di prove oggettive circa il trattamento terapeutico, non può riconoscersi la fattispecie di cui sopra e legare, dunque, l'evento doping ad una somministrazione medica non provata per tabulas.

A suffragio di quanto sopra la previsione normativa di cui all'art. 4 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite intitolato "Doveri dell'allenatore" che recita testualmente: *"l'allenatore deve conservare, all'interno della scuderia, copia della prescrizione veterinaria di cui all'art. 2, secondo comma"*.

Appare, dunque, rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Salvatore Amaesta della sostanza proibita detomidina, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 3 gennaio 2015 in occasione della corsa sopra citata.

La sostanza detomidina è un farmaco che utilizzato oltre le soglie previste, rappresenta una sostanza proibita utilizzata, appunto, per implementare la performance sportiva del cavallo.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Castaldo e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Castaldo e la Commissione di Disciplina reputa congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due, oltre alla multa di Euro 500,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Con riferimento, invece, all'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina in udienza, va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione legittima l'interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 che ha chiarito in modo inequivocabile la non essenzialità della presenza della Procura in udienza.


PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Castaldo Agostino in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento del cavallo Salvatore Amaesta dall'ordine di arrivo del premio "Bracciano" disputatosi il 3 gennaio 2015 all'ippodromo di Aversa e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, **19 GEN 2016**

Il Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

sebbene ritualmente avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. ZANETTI Walter in quanto dal risultato delle analisi effettuate sul campione di urina prelevato il 13 gennaio 2015 al cavallo TESSY DL in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile ed incontrovertibile la positività alla sostanza "Atenololo", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Tra l'altro, anche le difese esplesate, non hanno assolutamente negato la positività.

Non può trovare accoglimento, perché assolutamente non provata, la tesi difensiva dell'inquinamento ambientale ad opera di terzi.

Preliminarmente va evidenziato che tutta la documentazione difensiva è stata depositata in copia e non in originale. Di più, anche la asserita dichiarazione di notorietà dell'ESPOSITO Nicola non è tale essendo una mera copia di una dichiarazione non valida ai sensi del DPR 445/2000 perché non contenente le affermazioni della consapevolezza circa le conseguenze penali derivanti dalla eventuale mendacità dei fatti in essa narrati. Del resto non vi è alcuna prova che alla data del 13.01.2015 il cavallo TESSY DL abbia alloggiato in un box dell'ESPOSITO Nicola e che questi abbia, nello stesso box, urinato - fatto già di per se deprecabile, soprattutto per chi è affidatario di scuderia -. A ben esaminare la documentazione difensiva è la stessa dichiarazione "anonima" della NORDEST IPPODROMI SPA ha confermato quanto innanzi laddove è scritto che "*Si dichiara che i cavalli dell'allenatore Walter Zanetti, ..., nelle giornate di corsa sono abitualmente alloggiati ...*" e non "esclusivamente" il che non offre la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che nella giornata del 13.01.2015 o il giorno prima il cavallo TESSY DL fosse stato alloggiato nella scuderia dell'ESPOSITO Nicola.

Ancora poi è emerso, dagli atti del procedimento, la piena prova della responsabilità del ZANETTI Walter, costituita: A) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'inculpato; B) dalla qualifica di allenatore del cavallo "TESSY DL", trovato dopato, ricoperta dall'inculpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'inculpato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "Atenololo", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo. Da ciò consegue che appare giusto applicare, in considerazione



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

delle particolari circostanze del caso in esame, tenuto conto del tipo e della quantità di sostanza dopante, la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e della multa di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **ZANETTI Walter**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00) .

Ordina il distanziamento totale del cavallo **TESSY DL** dall'ordine di arrivo del premio "Africa" disputatosi il 13.01.2015 all'ippodromo di Trieste e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. *Gaetano* COCCOLI

Il Presidente
Avv. *Francesco* FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO N. 083/15	UDIENZA DEL 26/01/2016	DECISIONE N. 037/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 FEB 2016	IL SEGRETARIO 
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 26 Gennaio 2016 presso la sede dell'ICQRF in Via Quintino Sella, 42 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente Rel.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 083/15 R.G.

a carico di

1) **CITARELLA Giuseppe**, nato a Aversa (CE) il 23.07.1977, residente in Calvizzano (NA), Via Sandro Pertini n. 28.

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo PEPE' GIANFI da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita "DESAMETASONE", a seguito dei prelievi effettuati in data 12/10/2014 in occasione del premio "MURATORI E VIGNE DI SAMMARCO" presso l'ippodromo di Napoli.

FATTO

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 30 Settembre 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Giuseppe CITARELLA, in quanto il cavallo PEPE' GIANFI da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "DESAMETASONE", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al Trotto "MURATORI E VIGNE DI SAMMARCO" dal medesimo disputata in data 12 Ottobre 2014 presso l'ippodromo di Napoli.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza. Tale esito veniva, inoltre, confermato dal risultato delle controanalisi effettuate il 15/01/2015 - su richiesta dell'incolpato e dell'amm.re della Bet In the Dark Srl, Sig.ra Maria Stasi - presso il



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Laboratoire des Courses Hippiques di Verrieres le Buisson in Francia.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 05/12/2014 al 03/01/2015.

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 26/01/2016.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti, mediante comunicazione inviata all'indirizzo e-mail dichiarato dall'iscritto, che tuttavia non si presentava.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione del procedimento, lo stesso veniva definito come segue.

DIRITTO

Nel merito, esaminati gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 12 Ottobre 2014 al cavallo PEPE' GIANFI in occasione della corsa al Trotto MURATORI E VIGNE DI SAMMARCO sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Napoli, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "DESAMETASONE".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendo anche pericolo per la salute.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Giuseppe CITARELLA, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta sia nelle prime che nelle seconde analisi.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. Giuseppe CITARELLA.

Quanto alla sanzione da applicare, corre l'obbligo di considerare l'esistenza della recidiva, poiché emergono in atti ben tre precedenti decisioni a carico dell'incolpato per doping dell'animale e, precisamente, la decisione 46/2015 del 09/06/2015 per positività del cavallo Guidel alla sostanza Furosemide, la decisione 88/2015 del 29/09/2015 per positività del cavallo Overcraft Gar alla sostanza Betametasona e la decisione 89/2015 del 29/09/2015 per positività del cavallo Ninfa Gas alla sostanza Fenilbutazone.

Appare adeguata, pertanto, la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 e della multa di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

Si è giunti alla pena irrogata, effettuando il seguente calcolo:

pena base (mesi 2 di sospensione ed €. 500,00 di multa) x 3 = mesi 6 ed euro 1.500,00 di multa.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **Giuseppe CITARELLA** in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (Millecinquecento/00), in considerazione delle recidive relative alle decisioni nn. 088/15, 089/15 e 46/15.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **PEPE' GIANFI** dall'ordine di arrivo del Premio "MURATORI E VIGNE DI SAMMARCO" disputatosi il giorno 12/10/2014 presso l'ippodromo di Napoli e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente rel.
(Avv. Irene La Mendola)

Il Presidente
(Avv. Francesco Ferroni)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
N. 075/15	26/01/2016	038/16	09 FEB 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 26 Gennaio 2016 presso la sede dell'ICQRF in Via Quintino Sella, 42 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente Rel.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 075/15 R.G.

a carico di

1) **CITARELLA Giuseppe**, nato a Aversa (CE) il 23.07.1977, residente in Calvizzano (NA), Via Sandro Pertini n. 28.

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo PEPE' GIANFI da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita "DESAMETASONE", a seguito dei prelievi effettuati in data 02/10/2014 in occasione del premio "TOP CARD ITALIA" presso l'ippodromo di Napoli.

FATTO

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 24 Settembre 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Giuseppe CITARELLA, in quanto il cavallo PEPE' GIANFI da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "DESAMETASONE", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa Tris al Trotto "TOP CRD ITALIA" dal medesimo disputata in data 2 Ottobre 2014 presso l'ippodromo di Napoli.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza. Tale esito veniva, inoltre, confermato dal risultato delle controanalisi effettuate il 18/12/2014 - su



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

richiesta dell'incolpato e dell'amm.re della Bet In the Dark Srl, Sig.ra Maria Stasi - presso il Laboratoire des Courses Hippiques di Verrieres le Buisson in Francia.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 05/11/2014 al 04/12/2014.

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 26/01/2016.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti, mediante comunicazione inviata all'indirizzo e-mail dichiarato dall'iscritto, che tuttavia non si presentava.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione del procedimento, lo stesso veniva definito come segue.

DIRITTO

Nel merito, esaminati gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 2 Ottobre 2014 al cavallo PEPE' GIANFI in occasione della corsa Tris TOP CARD ITALIA sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Napoli, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "DESAMETASONE".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendo anche pericolo per la salute.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Giuseppe CITARELLA, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta sia nelle prime che nelle seconde analisi.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. Giuseppe CITARELLA.

Quanto alla sanzione da applicare, corre l'obbligo di considerare sia la tipologia della corsa svolta (Tris) che l'esistenza della recidiva.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'Ippica Nazionale e della Corsa Tris, vigente "*All'accertamento di responsabilità di illecito di una corsa tris dovrà corrispondere l'adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base*".

Quanto alla recidiva, emergono in atti ben tre precedenti decisioni a carico dell'incolpato per doping del cavallo e, precisamente, la decisione 46/2015 del 09/06/2015 per positività del cavallo Guidel alla sostanza Furosemide, la decisione 88/2015 del 29/09/2015 per positività del cavallo Overcraft Gar alla sostanza Betametasone e la decisione 89/2015 del 29/09/2015 per positività del cavallo Ninfa Gas alla sostanza Fenilbutazone.

Da ciò consegue che appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 e della multa di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

Si è giunti alla pena irrogata, effettuando il seguente calcolo:

aumento per corsa Tris: pena base (mesi 2 di sospensione ed €. 500,00 di multa) x 3 = mesi 6 ed euro



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

1.500,00 di multa;

aumento per recidiva: pena base (mesi 2 di sospensione ed € 500,00 di multa) x 3 = mesi 6 ed euro 1.500,00 di multa;

Totale: mesi 12 di sospensione ed Euro 3.000,00 di multa.

Questa commissione ha così calcolato la sanzione da irrogare, sommando l'aumento previsto per corsa Tris a quello previsto per recidiva, anche in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante nonché della personalità dell'incolpato, ritenendo di non dover applicare l'aumento del triplo ad una sanzione già triplicata (ciò che avrebbe comportato una sospensione per mesi 18 e una multa di Euro 4.500,00).

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **Giuseppe CITARELLA** in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 (dodici) oltre alla multa di € 3.000,00 (Tremila/00), in considerazione della tipologia della corsa (TRIS) e delle recidive relative alle decisioni nn. 088/15, 089/15 e 46/15.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **PEPE' GIANFI** dall'ordine di arrivo del Premio "TOP CARD ITALIA" disputatosi il giorno 02/10/2014 presso l'ippodromo di Napoli e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente rel.
(Avv. Irene La Mendola)

Il Presidente
(Avv. Francesco Ferroni)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 101/15	UDIENZA DEL 26/1/2016	DECISIONE N. 039/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 FEB 2016	IL SEGRETARIO 
----------------------	--------------------------	------------------------	---	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via Quintino Sella 42,
in data 26/1/2016,

con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore

Avv. Irene La Mendola – Componente

Avv. Luca Ghelfi - Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi – Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 101/2015 contro:

BARONTINI RICCARDO, in qualità di socio amministratore della Società di allenamento Hippos, di R. Barontini s.r.l., nato in data 30/12/1976 e residente in Siena (SI), via Piccolomini n. 72, (cod. fisc. BRNR76T30E625V)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività della cavalla DAFNE DA CLODIA alla sostanza IDROSSI-XILANZINA a seguito dei prelievi effettuati presso l'ippodromo di Grosseto in data 12/11/2014 in occasione della disputa della corsa Premio Mincio

FATTO

A seguito di prelievi effettuati in data 12/11/2014 presso l'ippodromo di Grosseto in occasione della corsa Premio Mincio, la cavalla Dafne da Clodia risultava positiva alla sostanza idrossi- xilanzina

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento della cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni (dal 24/12/2014 al 22/1/2015).

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento, l'amministrazione provvedeva alle prescritte comunicazioni e pubblicazioni nonché alla sospensione in via cautelare del premio vinto dalla cavalla nella corsa in questione.

Con atto di incolpazione depositato in data 9/11/2015, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Riccardo Barontini, nella sua qualità di socio amministratore della Società di allenamento Hippos, di R. Barontini s.r.l., per i suddetti fatti.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

All'udienza del 26/1/2016, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

L'incolpato faceva però pervenire in data 25/1/2016 una Pec.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina. Il legale dell'incolpato Avv. Stefano Mattii faceva pervenire una nota con allegata la relazione tecnica diparte a firma del Dott. Marco Montana, cui si riportava integralmente.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Barontini nell'atto di incolpazione risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

In particolare, dal dossier delle analisi del campione regolarmente prelevato in data 12/11/2014, risulta chiara la positività della cavalla Dafne da Clodia alla sostanza idrossi-xilanzina, sostanza rientrante tra quelle della lista di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite.

Priva di rilievo appare la brevissima nota di difesa fatta pervenire con pec del 25/1/2016 in quanto non corroborata del minimo sostegno probatorio e comunque del tutto contrastante con le risultanze delle analisi del campione.

Per dette ragioni, si ritiene congrua la sanzione proposta dalla Procura della Disciplina.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. BARONTINI RICCARDO in qualità di socio amministratore della Società di allenamento Hippos, di R. Barontini s.r.l. in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale della cavalla DAFNE DA CLODIA dall'ordine di arrivo del premio "Mincio", disputatosi il 12/11/2014 all'ippodromo di Grosseto e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO 059/15	UDIENZA DEL 26/01/2016	DECISIONE N. 040/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 FEB 2016	IL SEGRETARIO
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 26.01.2016, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Irene LA MENDOLA	Componente
Avv. Gaetano COCCOLI	Componente relatore

assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario
--	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 059/15 contro:

DE ROMANIS Alessandro, nata a Roma (RM) il 16.01.1972 e residente in Guistrignona Castelnuovo Berardenga (SI) alla via Strada del Bombolo n. 10, nella sua qualità di allenatore, assente; difeso di fiducia dall'Avv. Emanuele RONDONI, presente;

INCOLPATI

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo M. NEVADA DELLE SELVACCE da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza "Flunixin" in occasione del premio "Monta da lavoro" disputato il 14.09.2014 all'ippodromo di Città di Castello (PG).

FATTO

Con atto di incolpazione del 27 luglio 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore DE ROMANIS Alessandro, in quanto il cavallo M. NEVADA DELLE SELVACCE, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "Flunixin", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione del premio "Monta da lavoro" disputato in data 14 settembre 2014 all'ippodromo di Città di Castello.

Venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate, rispettivamente, presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la positività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo nella stessa data del 14 settembre 2014.

Veniva fissata la prima udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

data del 01.12.2015 ove, presente il solo avv. RONDONI, venivano ammessi due testi a discolta e disposta l'acquisizione del certificato medico prodotto ed allegato al verbale di prelievo del 14.09.2014, inviando per l'esecuzione e quanto di competenza, il provvedimento al responsabile dell'Ufficio Veterinario e Benessere dell'Animale del MIPAAF e rinviando all'udienza del 26.01.2016 per il prosieguo. All'udienza del 26.01.2016 presente il solo avv. RONDONI, non si presentava l'incolpato né il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Nella medesima udienza veniva escusso il solo teste RICCARDI Luca, presidente di giuria all'epoca dei fatti, ed acquisita una dichiarazione della veterinaria, dott. ANGELI Chiara Angela, che rappresentava di essere impossibilitata a comparire.

Dopo la relazione di rito, l'acquisizione degli atti depositati al fascicolo, l'istruttoria e la discussione della difesa, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig. DE ROMANIS Alessandro (allenatore) va prosciolto dell'addebito contesatogli per non aver commesso il fatto.

Come rappresentato nell'ordinanza resa all'udienza del 01.12.2015 la Commissione riteneva assolutamente necessario ai fini della decisione l'acquisizione del certificato medico prodotto ed allegato al verbale di prelievo del 14.09.2014 della veterinaria dott. ANGELI Chiara Angela. Tale certificato, non inviato dal responsabile dell'Ufficio Veterinario e Benessere dell'Animale del MIPAAF, benché a ciò invitato, sarebbe stato dirimente al fine di accertare una qualche responsabilità dell'allenatore alla accertata positività del cavallo. In realtà, dalla istruttoria espletata, è emerso l'opposto: sia il presidente di giuria RICCARDI che il veterinario dott. ANGELI hanno confermato la tesi della difesa e cioè che la positività accertata al cavallo era dovuta ad una somministrazione di un farmaco, ad uso terapeutico, praticata dal veterinario di servizio alla fiera dott. ANGELI Chiara Angela.

È emerso quindi che la somministrazione della sostanza è avvenuta per uso terapeutici e nell'interesse della salute dell'animale ed inoltre la partecipazione alla monta da lavoro è stata autorizzata dal presidente di giuria proprio perché a conoscenza del fatto.

L'incertezza totale dell'accusa non regge, inoltre, nel raffronto con le evidenze probatorie che fanno emergere una situazione in cui il DE ROMANIS non ha concorso in modo alcuno alla positività del cavallo.

Discende da tanto che il DE ROMANIS Alessandro debba essere assolto per non aver commesso il fatto.

P. Q. M.

La Commissione assolve **DE ROMANIS Alessandro** dall'addebito mossogli per non aver commesso il fatto.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "MONTA DA LAVORO" disputatosi presso l'ippodromo di Città di Castello il 14.09.2014.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAIVII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
042/15	02/02/2016	042/16	16 FEB 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF , in via Quintino Sella 42, in data 2 Febbraio 2016 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Leonardo Patanè
Avv. Luca Ghelfi

Presidente f. f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 042/15 contro:

l'allenatore VITAGLIANO ANDREA nato ad Arzano (NA), il 22/09/1965 e residente in Corso Cavour n. 135, Cesena (FC).

INCOLPATO

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo ONE ARROW GAR da lui allenato, è stato trovato positivo alle sostanze "BENZOILECGONINA e KETOPROFENE" in occasione della disputa della corsa Premio "Ipposport Arcoveggio" in data 6 novembre 2014, tenutasi presso l'Ippodromo di Bologna (BO).

FATTO

Con atto di incolpazione del 13.07.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. VITAGLIANO ANDREA, in quanto il cavallo ONE ARROW GAR era risultato positivo alle sostanze proibite "Benzoilecgonina e Ketoprofene", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa del Premio "Ipposport Arcoveggio" del 6 novembre 2014, tenutasi presso l'Ippodromo di Bologna.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alle sostanze " Benzoilecgonina e Ketoprofene ".

All'udienza del 02.02.2016, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva con relativi allegati trasmessa dall'Avv. Massimiliano Capuzzi difensore dell'incolpato.

All'udienza era presente per l'incolpato l'Avv. Capuzzi che si riportava alla memoria difensiva già trasmessa e chiedeva l'audizione in via istruttoria del Dott. Fabio Brandi e dell'artiere Matteo Pedriani, testi entrambi indisponibili a comparire all'odierna udienza.

Su tale richiesta istruttoria, la Commissione decideva a mezzo ordinanza con la quale riteneva non necessaria l'ulteriore acquisizione delle testimonianze richieste dalla difesa, in quanto aveva già acquisito abbastanza elementi per tabulas onde poter decidere e quindi disponeva di procedere.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi sei dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Ipport Arcoveggio", del 06.11.2014, è emersa in modo inequivocabile la positività alle sostanze "BENZOILECGONINA e KETOPROFENE", il primo farmaco metabolite della cocaina ad azione stimolante ed il secondo farmaco ad azione analgica ed antinfiammatoria.

L'assunzione di tali sostanze costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Riguardo all'ulteriore richiesta istruttoria avanzata dalla difesa, la Commissione, come in precedenza spiegato, con ordinanza riteneva non necessaria l'acquisizione dei testi indicati dalla difesa in quanto era già in possesso di sufficienti elementi per tabulas ai fini della decisione.

In merito alle eccezioni avanzate dall'Avv. Capuzzi esse vanno rigettate in quanto infondate.

Infatti, relativamente all'eccezione secondo la quale il Dott. Brandi affermava di aver prescritto al cavallo, in data 20 ottobre 2014, l'applicazione di pomata a base di Ketoprofene, e lo stesso medico aveva indicato come tempo di sospensione del farmaco ai fini agonistici 10 giorni, e nonostante fossero trascorsi più giorni rispetto ai 10 indicati dal medico, in data 6 novembre, giorno della corsa, era stata egualmente riscontrata nel cavallo la sostanza ketoprofene. Tutto ciò lascia presupporre che si è trattato di una nuova e ulteriore somministrazione di farmaco e non di una mera coda terapeutica come invece sostenuto dalla difesa.

Inoltre, il certificato medico allegato dal Dott. Brandi, è incompleto, in quanto non rispetta i requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Riguardo all'ulteriore eccezione di contaminazione ambientale causata dall'artiere che, per ammissione dello stesso, faceva spesso uso di cocaina, e che secondo la difesa dovrebbe giustificare la sostanza



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

stupefacente del tipo Benzoilecgonina riscontrata nel cavallo, va detto che ex art. 11 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite, l'allenatore è comunque responsabile quale esclusivo affidatario del cavallo e quindi risponde anche del comportamento degli artieri.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia delle sostanze rinvenute e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo One Arrow Gar dall'ordine di arrivo del Premio "Ipposport Arcoveggio" del 6 novembre 2014, tenutosi presso l'Ippodromo di Bologna e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. VITAGLIANO ANDREA in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in considerazione della tipologia di una delle sostanze rinvenute (BZE-Benzoilecgonina). Ordina il distanziamento totale del cavallo ONE ARROW GAR dall'ordine di arrivo del Premio "Ipposport Arcoveggio" disputatosi il 6.11.2014, all'Ippodromo di Bologna e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

contestati, atteso che il cavallo era stato sottoposto a cure, a seguito di stati febbrili, da parte del Dott. Mauro Benedetti ed il tempo di sospensione prescritto era stato applicato. L'Avv. Moriconi produceva l'originale del certificato medico afferente la prescrizione dedotta e concludeva per la declaratoria di non responsabilità dell'incolpato o, in subordine, per la sanzione dell'incauta medicazione. All'odierna udienza l'incolpato non è comparso. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - ha disposto la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Le deduzioni svolte dalla difesa dell'incolpata a parere di questa commissione non meritano accoglimento. Preliminarmente infatti è necessario precisare che sulla circostanza afferente la positività del cavallo non vi sono contestazioni e, comunque, l'iter dei prelievi e degli esami è stato corretto. Ciò posto, pur constatando la regolarità formale del certificato medico prodotto non si può non rilevare come: a) la certificazione sia del 04.11.2014 mentre la gara dove è stata riscontrata la positività è del 03.12.2014; b) l'allenatore sia comunque oggettivamente responsabile della gestione del cavallo; c) in ordine al medicinale applicato non è stato prodotto alcunchè che, almeno in via presuntiva, possa fornire riscontri alla tesi difensiva, in relazione ai tempi di sospensione consigliati e/o prescritti, atteso che anche lo stesso certificato allegato non prescrive nulla sul punto; d) la gara comunque si è svolta dopo un mese dalla dedotta somministrazione e, pertanto, nel caso di specie non è possibile invocare la c.d. "coda terapeutica". Si ritiene quindi di accogliere le conclusioni della Procura ed applicare la sanzione della sospensione per mesi due e di applicare una multa di euro 500,00 con ogni consequenziale effetto però in ordine alla recidiva di cui alla decisione n. 051/14 che comporta pertanto un raddoppio dei termini e della sanzione di cui sopra.

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Natalizi Francesco**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica alla stessa la sanzione della sospensione della qualifica di allenatore e guidatore per mesi quattro (4) oltre alla multa di € 1.000,00 (euro mille/00), in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 051/14. Ordina il distanziamento totale del cavallo **GOLDEN PARK** dall'ordine di arrivo del premio "Lido di Camaiore" disputatosi il 03.12.2014 all'Ippodromo di Grosseto e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE
Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO 044/15	UDIENZA DEL 02/02/2016	DECISIONE N. 046/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 FEB 2016	IL SEGRETARIO
----------------------	---------------------------	------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2016 il giorno 2 febbraio, nei locali della sede di Via Quintino Sella, 42 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Stefano Grassi Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patanè Componente
Avv. Luca Ghelfi Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 068/15

contro

Loreto Luigi, nato a Crispano (NA), il 14 aprile 1972, codice fiscale LRTLGU72D14D170Y, domiciliato in Crispano (NA), Via Napoli n. 19.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Romantica Lux alle sostanze caffeina e teofillina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 13 luglio 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Loreto Luigi, allenatore del cavallo Romantica Lux risultato positivo alle sostanze proibite caffeina e teofillina, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione della corsa premio "Perkins Grif", disputata in data 16 novembre 2014, presso l'ippodromo di Napoli.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite,

l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 20/12/2014 al 18/01/2015) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Loreto Luigi, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 23 ottobre 2015, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Loreto Luigi, rinviata - poi - per sopraggiunti motivi organizzativi.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 2 febbraio 2016, regolari le notifiche, non si presentava il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente, procedendo alla relazione dei fatti del procedimento, invitava l'incolpato ad esporre.

Il Sig. Loreto, premettendo di non avere mai avuto alcuna sanzione disciplinare, nel corso della sua carriera di allenatore e guidatore, dichiarava che il cavallo Romantica Lux gli era stato affidato da un amico sospeso con provvedimento disciplinare ed al quale stava facendo un favore, non gestendo di fatto lui l'equide.

L'incolpato concludeva chiedendo alla Commissione di valutare i fatti con benevolenza, considerata la sincerità nelle sue rese dichiarazioni.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

L'incolpato, nel corso del procedimento, ha manifestato le proprie osservazioni all'incolpazione per cui è processo, negando principalmente la propria responsabilità, affermando che non ha mai detenuto o accudito l'equide ma che si è solo prestato nei confronti di un amico sospeso con provvedimento disciplinare.

Con pregevole sforzo la difesa cerca di fornire una plausibile spiegazione della sua innocenza sostenendo che il cavallo era gestito dal suo amico e di non avere mai somministrato allo stesso alcuna sostanza dopante.

E' noto come, la responsabilità dell'allenatore del cavallo sia una responsabilità oggettiva, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo ed il Sig. Loreto non ha fornito alcuna prova valida in tal senso.

Sul punto recita l'art. 4 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dove è esplicitato come sia *"onere dell'allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la propria attività"*.

Per quanto sopra, le osservazioni e le eccezioni difensive devono essere disattese e conseguentemente deve essere affermata la responsabilità dell'incolpato.

Ciò posto, appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Romantica Lux delle sostanze proibite caffeina e teofillina, rilevate in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 16 novembre 2014 in occasione della corsa sopra citata.

Le sostanze di cui sopra, rappresentano farmaci che utilizzati oltre le soglie previste, rappresentano sostanze proibite utilizzate, appunto, per implementare la performance sportiva del cavallo.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Loreto e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Loreto e la Commissione di Disciplina reputa congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due, oltre alla multa di Euro 500,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della

corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Con riferimento, invece, all'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina in udienza, va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione legittima l'interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 che ha chiarito in modo inequivocabile la non essenzialità della presenza della Procura in udienza.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Loreto Luigi in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento del cavallo Romantica Lux dall'ordine di arrivo del premio "Perkins Grif" disputatosi il 16 novembre 2014 all'ippodromo di Napoli da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, **02 FEB 2016**

Il Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
045/15	02/02/2016	047/16	17 FEB 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2016 il giorno 2 del mese di febbraio, nei locali della sede di Via Quintino Sella, 42 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Stefano Grassi Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patanè Componente
Avv. Luca Ghelfi Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 069/15

contro

Battistini Giordano, nato a Tivoli (RM), il 25 dicembre 1978, codice fiscale BTTGDN78T25L182H, domiciliato in Roma, Via dell'Albereto n. 51.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Samoa Di Jesi alla sostanza eptaminolo.

FATTO

Con atto di incolpazione del 13 luglio 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Battistini Giordano, allenatore del cavallo Samoa Di Jesi, risultato positivo alla sostanza proibita eptaminolo a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione della corsa premio "Circe", disputata in data 19 dicembre 2014, presso l'ippodromo di Montegiorgio.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai

sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni 30 (dal 06/02/2015 al 07/03/2015) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Battistini Giordano, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 23 ottobre 2015, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Battistini Giordano, rinviata - poi - per sopraggiunti motivi organizzativi.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 2 febbraio 2016, regolari le notifiche, non si presentava né l'incolpato, né il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente esponeva i fatti del procedimento.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Samoa Di Jesi della sostanza proibita esptaminolo, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 19 dicembre 2014 in occasione della corsa sopra citata.

La sostanza eptaminolo è un farmaco che utilizzato oltre le soglie previste, rappresenta una sostanza proibita utilizzata, appunto, per implementare la performance sportiva del cavallo.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Battistini e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva, costituita dal risultato delle analisi, effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Battistini e, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanze dopanti, nonché della personalità dell'incolpato, a carico del quale vi sono alcuni precedenti disciplinari, si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) e della multa di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a quella del distanziamento totale del cavallo, dall'ordine di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Con riferimento, invece, all'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina in udienza, va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione legittima l'interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 che ha chiarito in modo inequivocabile la non essenzialità della presenza della Procura in udienza.

PQM


La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Battistini Giordano in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in considerazione delle riscontrate recidive relative alle decisioni n. 056/15 e n. 131/15.

Ordina il distanziamento del cavallo Samoa Di Jesi dall'ordine di arrivo del premio "Circe" disputatosi il 19 dicembre 2014 all'ippodromo di Montegiorgio e da quello di

tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, **02 FEB 2016**

Il Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Grassi', written over the typed name. The signature is stylized with a large initial 'S' and a wavy line.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO N. 054/15	UDIENZA DEL 09/02/2016	DECISIONE N. 048/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEB 2016	IL SEGRETARIO 
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 9 Febbraio 2016 presso la sede dell'ICQRF in Via Quintino Sella, 42 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Avv. Irene La Mendola

Avv. Gaetano Coccoli

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Presidente

Componente Rel.

Componente

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 054/15 R.G.

a carico di

1) **Ciro SIBILLA**, nato a Montemesola (TA) il 22.05.1961, ivi residente in Via Kennedy n. 21.

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo SANSICARIO da lui allenato è stato trovato positivo alle sostanze proibite "CAFFEINA" e "TEOFILLINA", a seguito dei prelievi effettuati in data 16/03/2015 in occasione del premio "KERID" presso l'Ippodromo di Taranto.

FATTO

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 13 Luglio 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore **Ciro SIBILLA**, in quanto il cavallo SANSICARIO da lui allenato, era risultato positivo alle sostanze "CAFFEINA" e "TEOFILLINA", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa Tris al Trotto "KERID" dal medesimo disputata in data 16 Marzo 2015 presso l'ippodromo di Taranto.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 16/04/2015 al 15/05/2015.

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 09/02/2016.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti, inviato a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza dichiarato dall'iscritto e ivi regolarmente recapitato;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

l'incolpato non si presentava.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della ricezione di una memoria a firma dell'Avv. Paolo Spalluto nell'interesse dell'allenatore **Ciro Sibilla**, senza allegazione di specifico mandato.

Dopo la relazione del procedimento, lo stesso veniva definito come segue.

DIRITTO

Nel merito, esaminati gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 16 Marzo 2015 al cavallo **SANSICARIO** in occasione della corsa **KERID** sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Taranto, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanze "CAFFEINA" e "TEOFILLINA".

La somministrazione di tali sostanze al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendone anche grave pericolo per la salute.

Quanto alla memoria trasmessa a mezzo Pec dall'Avv. Paolo Spalluto in data 08/02/2016, asseritamente nell'interesse dell'allenatore **Ciro Sibilla**, non è possibile rinvenire specifico mandato eventualmente conferito da quest'ultimo al ridetto difensore, con la conseguenza che tale memoria non è valutabile quale atto difensivo di parte.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. **Ciro SIBILLA**, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi effettuate.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. **Ciro SIBILLA**.

In ragione della specifica tipologia della corsa (**TRIS**) appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 e della multa di € 1.500,00 oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **Ciro SIBILLA** in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (Sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (Millecinquecento/00), in considerazione della tipologia della corsa (**TRIS**).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **SANSICARIO** dall'ordine di arrivo del Premio "KERID" disputatosi il giorno 16/03/2015 presso l'ippodromo di Taranto e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente rel.
(Avv. Irene La Mendola)

Il Presidente
(Avv. Francesco Ferroni)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
N. 053/15	09/02/2016	049/16	23 FEB 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 9 Febbraio 2016 presso la sede dell'ICQRF in Via Quintino Sella, 42 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente Rel.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 053/15 R.G.

a carico di

1) **Maurizio MATTEI**, nato a Campi Bisenzio (FI) il 09.05.1967, residente in Poggio a Caiano (PO), P.zza Dei Medici n. 8.

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo NOODLES BIEFFE da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita "IDROCLORTIAZIDE", a seguito dei prelievi effettuati in data 25/02/2015 in occasione del premio "AIGLON" presso l'Ippodromo di Firenze.

FATTO

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 13 Luglio 2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Maurizio MATTEI, in quanto il cavallo NOODLES BIEFFE da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "IDROCLORTIAZIDE", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al Trotto "AIGLON" dal medesimo disputata in data 25 Febbraio 2015 presso l'ippodromo di Firenze.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza. Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 27/03/2015 al 25/04/2015.

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 09/02/2016.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti, inviato a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza dichiarato dall'iscritto, restituita al mittente per destinatario "sconosciuto"; l'incolpato non si presentava.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione del procedimento, lo stesso veniva definito come segue.

DIRITTO

Nel merito, esaminati gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 25 Febbraio 2015 al cavallo NOODLES BIEFFE in occasione della corsa AIGLON sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Firenze, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "IDROCLORTIAZIDE".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendo anche pericolo per la salute.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Maurizio MATTEI, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi effettuate.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. Maurizio MATTEI.

Da ciò consegue che appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 e della multa di € 500,00 oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **Maurizio MATTEI** in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (Due) oltre alla multa di € 500,00 (Cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **NOODLES BIEFFE** dall'ordine di arrivo del Premio "AIGLON" disputatosi il giorno 25/02/2015 presso l'ippodromo di Firenze e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente rel.
(Avv. Irene La Mendola)

Il Presidente
(Avv. Francesco Ferroni)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 102/15	UDIENZA DEL 9/2/2016	DECISIONE N. 050/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEB 2016	IL SEGRETARIO
----------------------	-------------------------	------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via Quintino Sella 42, in data 9/2/2016, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 102/2015 contro:
MANIGLIA GIOVANNI, guidatore, residente in Francavilla Fontana (BR), via Raffaello n. 20, (cod. fisc. MNGGNN80R05E205R) (assente)

INCOLPATO

Per aver partecipato, durante la sospensione dalla qualifica di guidatore, alla corsa del 17/11/2014 (Premio Mar Nero) presso l'Ippodromo di Taranto

FATTO

Con nota del 3/12/2014 (prot. n. 0089797 del 9/12/2014), veniva segnalato alla Procura della Disciplina che il Sig. Giovanni Maniglia, benché sospeso dalla qualifica di guidatore, partecipava alla corsa del 17/11/2014 (Premio Mar Nero) presso l'Ippodromo di Taranto.

Con atto di incolpazione depositato in data 9/11/2015, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Maniglia per i suddetti fatti.

All'udienza del 9/2/2016, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Maniglia nell'atto di incolpazione risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Risulta infatti che, con provvedimento disciplinare n. 159/14, notificato in data 30/10/2014, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza sospendeva il Sig. Maniglia dalla qualifica di guidatore per giorni 20.

In particolare, la predetta sospensione decorreva dall'11/11/2014 al 30/11/2014.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA


Ciononostante, dal prospetto del sistema e-unire agli atti emerge che l'odierno incolpato, in data 17/11/2014, partecipava alla corsa Premio Mar Nero con il cavallo Raja Om, presso l'Ippodromo di Taranto, classificandosi tra l'altro al primo posto.

Risulta dunque provata la violazione da parte del Sig. Maniglia del vigente Regolamento delle corse al trotto per aver partecipato a corse durante la sospensione dalla qualifica di guidatore.

P.Q.M.

Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Giovanni Maniglia e, per l'effetto, dispone il totale distanziamento del cavallo RAJA OM dall'ordine di arrivo nella corsa Premio Mar Nero del 17/11/2014 presso l'Ippodromo di Taranto con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanziona l'incolpato, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento delle corse al Trotto -punto 2-, con la multa di € 200,00 (duecento) oltreché con la sospensione di mesi 2 (due) dalla qualifica di guidatore.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 88/15	UDIENZA DEL 9/2/2016	DECISIONE N. 051/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEB 2016	IL SEGRETARIO
---------------------	-------------------------	------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via Quintino Sella 42,
in data 9/2/2016,

con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore

Avv. Irene La Mendola – Componente

Avv. Gaetano Coccoli - Componente

assistita Sig. Donato Antonio Liddi – Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 88/2015 contro:

MARINI MIRKO, Gentleman, nato in data 2/7/1972 e residente in Montegiorgio (FM), via Faleriense
Est n. 49 (cod. fisc. MRNMRK72L02F520E),

DEFERITO

Per violazione dell'art. 4 del Regolamento delle Corse al Trotto, per essere passato alle vie di fatto,
colpendo con la frusta un altro guidatore, in occasione della corsa Premio Montepandone del
8/11/2015 presso l'Ippodromo di Montegiorgio

FATTO

In data 8/11/2015, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Montegiorgio deferiva all'intestata
Commissione il Gentleman Marini per aver ripetutamente colpito con la frusta il Sig. Vastano in
occasione della corsa Premio Montepandone del 8/11/2015 presso l'Ippodromo di Montegiorgio
disponendo la sanzione della sospensione dal 8/11/2015 al 17/12/2015.

L'avviso di deferimento veniva regolarmente notificato al Sig. Marini.

In data 4/2/2016, la Procura della Disciplina faceva pervenire le proprie conclusioni.

All'udienza del 9/2/2016, non compariva né il deferito, né un rappresentante della Procura della
Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura
Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e
confermata dal MipAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la
prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

I fatti di cui al provvedimento di deferimento dell'8/11/2015 risultano pienamente provati dalla documentazione agli atti ed in particolare dai filmati acquisiti.

Dai suddetti filmati è infatti possibile constatare che il Gentleman Marini, dopo aver subito, all'imbuco dell'ultima curva, un danneggiamento da parte del Sig. Vastano, con il cavallo in rottura, inseguiva quest'ultimo fino a raggiungerlo nei pressi del palo di arrivo, colpendolo ripetutamente con la frusta.

Risulta pertanto evidente che il Sig. Marini, con tale condotta, di estrema gravità e di radicale contrarietà ai principi dell'ordinamento sportivo, violava l'art. 4 del Vigente Regolamento delle Corse al Trotto.

Il comportamento tenuto dal Marini appare ancor più grave se si considera anche la qualifica di Gentleman dello stesso e la sua recidiva, dato il precedente di cui alla decisione n. 10/2009.

P.Q.M.

la Commissione, ritenuta la gravità del comportamento tenuto dal Sig. Marini, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di Gentleman per mesi 9 (nove) oltre il sofferto.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

non si presentava l'incolpato, ne il suo difensore e non compariva il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene tutti ritualmente avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione di rito, veniva acquisite le memorie difensive e la CTP prodotte dalla difesa nell'interesse dell'incolpato MARTELLINI William e, successivamente, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione da atto della regolarità del contraddittorio e degli avvisi di convocazione delle parti.

Si passa, poi, all'esame dei motivi difensivi rappresentati nelle due memorie dell'avv. MATTII procedendo ad un esame cumulativo delle stesse stando la sostanziale eguaglianza di quanto ivi rappresentato.

Preliminarmente l'Avv. MATTII eccepisce la improcedibilità dell'azione disciplinare per intervenuta prescrizione. Ed invero, lo stesso rappresenta che benché i fatti fossero stati accertati l'8.11.2015 l'atto di incolpazione è stato adottato ben oltre l'anno dalla commissione degli stessi, cioè il 09.11.2015, e pertanto l'azione si è prescritta a norma delle vigenti disposizioni sulla procedura disciplinare. In merito richiama della giurisprudenza (che a parre della Commissione) appare confermare l'interpretazione secondo cui se il giorno di scadenza dell'anno entro cui promuovere l'azione disciplinare è festivo, il termine, si proroga *ex lege*, al giorno immediatamente successivo. Seguendo quindi tale corretto assunto essendo stato l'8.11.2015 una giornata festiva, domenica, correttamente e legittimamente l'atto di incolpazione è stato adottato il giorno immediatamente successivo e cioè lunedì 09.11.2015 e quindi entro l'anno (di prescrizione) dai fatti. Nessuna prescrizione, pertanto, è maturata nel caso di specie.

Altro motivo di difesa riguarda la non vigenza del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (di seguito RCSP) del 2012.

Tale motivo merita di essere affrontato prima degli altri perché è spesso posto a fondamento delle ulteriori censure di illegittimità della procedura disciplinare.

In merito questa Commissione si è già più volte espressa ritenendo avvenuta in maniera legittima e nelle forme di legge l'adozione del RCSP del 2012.

Alcuna violazione delle competenze del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è da rinvenire nell'adozione del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping) dell'anno 2012. Le attribuzioni o competenze, che dir si voglia, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono esplicitamente elencate all'art. 33 del D. Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*". Il medesimo D. Lgs. n. 300/99 prevede, all'art. 5, prevede che il Ministero è articolato in dipartimenti al fine di assicurare l'esercizio organico ed integrato delle proprie funzioni; il comma 2 e ss. del citato articolo, prevede che, quale organo di vertice del dipartimento sia prevista la figura di un capo dipartimento e/o direttore generale che esercita le funzioni dirigenziali di cui all'art. 16 e 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 29/1993, i capi dipartimento e/o direttori generali, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi rientranti nella competenza dei



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

propri uffici. Ebbene così ricostruito il quadro normativo dell'organizzazione e delle attribuzioni degli organi ministeriali, è pacificamente emerso, per esplicita ammissione dell'incolpato che il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping) nell'anno 2012 è stato adottato in virtù di un provvedimento a firma del dott. Stefano VACCARI. Il dott. Stefano VACCARI, all'epoca ei fatti (2012), ricopriva l'incarico di DIRETTORE GENERALE della Direzione generale dei servizi amministrativi e, *ad interim* -sino al 2011-, della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per cui era pienamente competente all'adozione del regolamento da ritenersi, quindi, valido ed efficace.

Ancora, poi, stando l'insistenza della difesa dell'incolpato a non recepire quanto innanzi, ad ulteriore precisazione e conferma si indicano anche gli atti che nel 2012 hanno modificato il RCSP del 2002 .

In primo luogo è doveroso precisare che, nel 2012, non vi è stata l'adozione di un nuovo regolamento per il controllo delle sostanze proibite bensì si è operata una modifica di quello vigente adottato nel 2002 . Tali modifiche sono state operate dapprima con la deliberazione n. 37 del 22 maggio 2012 adottata dal Commissario straordinario dell'UNIRE, dott. Claudio VARRONE e poi recepite, definitivamente, con la determinazione n. 216 del 7 novembre 2012, adottata dal Dirigente delegato (ai sensi dell'art. 23 *quater* , comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali) dott. Francesco RUFFO SCALETTA, rientrando tale attività nel novero degli atti di ordinaria amministrazione.

Discende, da tanto, che le violazioni lamentate dall'incolpate sono infondate e pertanto che le modifiche apportate al RCSP nel 2012 sono pienamente legittime, valide ed efficaci.

Con altro motivo si eccepisce la violazione del contraddittorio in quanto, secondo la difesa, l'incolpato non ha ricevuto l'avviso delle II analisi in Francia ed inoltre della trattazione del procedimento per il 09.02.2016 innanzi a codesta Commissione.

In merito la Procura ha esibito, in atti, l'invio della comunicazione via p.e.c. all'indirizzo *villy2003@gmail.com* fornito dall'incolpato e dove sono state fatte tutte le ulteriori comunicazioni (tra cui anche quella della positività del cavallo – riscontrata con la richiesta delle II analisi da parte del MARTELLINI) del presente procedimento non disconosciute ed anzi regolarmente ricevute dallo stesso.

Vi è ,poi, agli atti la prova dell'invio e della accettazione dell'avviso di trattazione per l'odierna udienza inviata al medesimo indirizzo di posta elettronica (sempre fornito dall'incolpato). L'incolpato assume che in conseguenza dell'invio della detta comunicazione ad un indirizzo di posta non certificato sia stato leso il suo diritto al contraddittorio. In realtà, come emerge dagli atti, l'incolpato non è stato assolutamente leso nel suo diritto al contraddittorio e quindi, alla difesa. Difatti, proprio in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento inviata all'indirizzo di posta elettronica non certificato, lo stesso ha presentato, tramite il suo difensore Avv. Mattii, per iscritto, delle proprie difese articolate in ben due memorie ed una CTP. Orbene facendo corretta applicazione del principio di conservazione degli atti, *utile per inutile non vitiatur*, la comunicazione di avvio del procedimento può ritenersi valida in quanto, consentendo il riscontro all'incolpato, ha raggiunto il suo scopo e garantito il contraddittorio e il diritto di difesa.

Ancora, poi, si eccepisce che le seconde analisi, secondo l'Avv. Mattii, sono state fatte da un laboratorio quello di LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES di Verrieres Le Buisson, scelto dall'incolpato, non accreditato. In merito, però, adduce come prova che il mancato accredito del laboratorio deriva dalla vigenza del RCSP del 2002 e non quello (modificato) del 2012 il quale primo prevedeva, per il riconoscimento dell'attività del laboratorio, la necessità del parere della Commissione Scientifica, mancante con riguardo al laboratorio di LABORATOIRE DES COURSES



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

HIPPIQUES di Verrieres Le Buisson. A parte che in merito non è stata offerta alcuna prova dall'incoltato su cui tale onere incombeva, inoltre, per le ragioni innanzi dette le modifiche al RCSP del 2012 sono pienamente valide ed efficaci e quindi alcuna mancanza di accreditamento sussiste visto che il Laboratorio ha rispettato la procedura introdotta con la novella e non quella prevista dal RCSP del 2002.

Anche sull'esistenza della prova che il liquido biologico analizzato fu quello prelevato al cavallo, le argomentazioni dell'incoltato sono infondate. Ebbene, agli atti è stato depositato dalla Procura il verbale di prelievo antidoping, del 08.11.2014 dove si da atto del premio, del nome del cavallo, dell'allenatore e, nel contraddittorio delle parti, si procede a prelevare il liquido biologico ed a sigillarlo in un flacone ove è apposto il n. 3417495 e la sigla del campione UNCB5385. Successivamente, nel dossier di analisi del 04.12.2014 i dottori dell'UNIRELAB danno atto di procedere all'esame di un campione biologico recante sigillo n. 3417495 e sigla del campione UNCB5385. Tanto basta a provare che il liquido biologico analizzato fu quello prelevato al cavallo dell'incoltato.

Circa la prova che il MARTELLINI fosse effettivamente l'allenatore del cavallo ORIOPPO JET, oltre al verbale di prelievo va richiamata la relazione ufficiale, il modello di richiesta delle II analisi (sottoscritto dall'incoltato) e la scheda tecnica, tutta documentazione prodotte dalla Procura e acquisita agli atti, dalla quale emerge, in maniera incontrovertibile, tale qualifica dell'incoltato nel periodo della commissione dei fatti.

Infine, poi, l'ultimo motivo di difesa è assolutamente generico. L'art. 15 u. c. delle norme di procedura disciplinare prevede che *"Quando le parti intendono fare esaminare consulenti tecnici, li presentano direttamente all'udienza."* La difesa si è limitata a dire che l'analisi non poteva essere data positiva, bensì doveva essere data negativa, per i motivi illustrati dal dott. Marco Montana con la sua relazione scientifica *inviata o invianda*; tale affermazione è, a dir poco, apodittica.

Per quanto innanzi le difese avanzate non possono trovare accoglimento in quanto ai sensi dell'art. 11 co. 7 del vigente regolamento per il controllo delle sostanze proibite *"L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo."* ed alla luce dell'inquadramento normativo di cui innanzi e stante l'istruttoria espletata, l'incoltato non ha provato che l'evento accaduto *sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo*.

Ciò posto, è evidente la responsabilità disciplinare del sig. MARTELLINI Villiam a cui, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza dopante riscontrata "Testosterone", si reputa congruo applicare le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi quattro e della multa di euro 1.000,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **MARTELLINI Villiam** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00) .



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Ordina il distanziamento totale del cavallo **OROIPPO JET** dall'ordine di arrivo del premio "Porta San Tomaso" disputatosi il 08.11.2014 all'ippodromo di Treviso e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI